SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147º — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 14 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 novembre 2006, n. **278.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 2006, N. 258

All'articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, le parole: «i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato» *sono sostituite dalle seguenti:* «in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»; *le parole:* «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 15 aprile 2007» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*»;

al comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:

«Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: "a far data dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 953):

Presentato dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri (D'ALEMA) il 15 settembre 2006.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 18 settembre 2006, con parere delle commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 1ª, 5ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 19 settembre 2006.

Esaminato dalla 6ª commissione il 21, 27, 28 settembre 2006; 4 e 5 ottobre 2006.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 20 settembre 2006.

Esaminato in aula ed approvato l'11 ottobre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1808):

Assegnato alla commissione VI (Finanze), in sede referente, il 12 ottobre 2006 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla VI commissione il 20, 24 e 25 ottobre 2006.

Esaminato in aula il 6 novembre 2006 ed approvato l'8 novembre 2006.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2006.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

06G0299

DECRETO-LEGGE 13 novembre 2006, n. **279.**

Misure urgenti in materia di previdenza complementare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere il tempestivo adeguamento delle forme pensionistiche complementari alla nuova disciplina recata dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tenuto conto dell'anticipata entrata in vigore della predetta disciplina al 1º gennaio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «Entro il 31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2006 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alle lettere *a)* e *b)*, n. 2), ed entro il 31 marzo 2007 per quanto concerne gli adeguamenti di cui alla lettera *b)*, n. 1)»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1º luglio 2007.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) *e* b)*, n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera* b)*, l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera* b)*, n. 1), ricevono, a decorrere dal 1º luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera* c)*, n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.».*

Art. 2.

Disposizioni concernenti la COVIP

1. All'articolo 1, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione di vigilanza sui fondi pensione».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DAMIANO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0300

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2006.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3551).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2006, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2006»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005 e 3506 del 23 marzo 2006;

Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticità a causa dei continui sbarchi;

Considerato che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di assicurare accoglienza ed assistenza ai richiedenti asilo, ai rifugiati ed ai titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Considerato che risulta necessario ed urgente consentire un più rapido espletamento delle procedure relative all'ingresso di lavori extracomunitari, anche alla luce dell'avvenuto ampliamento delle quote di ingresso, con conseguente esigenza di procedere al monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;

Ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;

Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;

Vista la nota del 28 settembre 2006 del Ministero degli affari esteri;

Vista la nota del 28 settembre 2006 del Ministero della solidarietà sociale;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno, in deroga all'art. 1-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è autorizzato ad assegnare un contributo straordinario a favore dei servizi di accoglienza dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei titolari del soggiorno per motivi umanitari realizzati nei seguenti comuni, per gli importi di seguito specificati:

Roma, € 1.000.000,00;
Milano, € 966.000,00;
Firenze, € 840.000,00;
Bari, € 120.000,00;
Caltanissetta, € 100.000,00;
Crotone, € 100.000,00;
Siracusa, € 100.000,00;
Agrigento, € 90.000,00;
Foggia, € 80.000,00.

2. Per la rendicontazione delle spese si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 28 novembre 2005, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

3. Agli oneri previsti dal comma 1, si provvede a carico dell'U.P.B. 4.1.2.5 - capitolo 2361 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, esercizio finanziario anno 2006.

Art. 2.

1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza il Ministero dell'interno è autorizzato, ove ricorrano le condizioni di legge, al rinnovo dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3425/2005, nel limite massimo di 650 unità.

2. Per le finalità di cui al comma l, il Ministero dell'interno è autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti finalizzati a fronteggiare le mutate esigenze logistiche e strumentali. In particolare, il Dipartimento

per le libertà civili e l'immigrazione dello stesso Ministero è autorizzato ad adottare le iniziative necessarie alla ottimale gestione del sistema informatico dei flussi migratori.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, esercizio finanziario anno 2006, in deroga all'art. 18, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 267. A tal fine il Ministro dell'interno con propri decreti provvede ad effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.

4. Con le medesime risorse e procedure di cui al comma 3 si provvede agli oneri conseguenti all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario da parte delle unità di personale in servizio presso il Ministero dell'interno autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3425/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della solidarietà sociale è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro temporaneo, individuabili anche attraverso il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prestatori di lavoro temporaneo, nel limite massimo complessivo di centocinquanta unità, da ripartire nell'ambito delle esigenze della Direzione generale dell'immigrazione del medesimo Ministero, nonché delle direzioni provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro.

6. Il personale dipendente della Direzione generale dell'immigrazione del Ministero della solidarietà sociale e delle direzioni provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell'emergenza, può essere autorizzato, nel limite massimo complessivo di trecento unità, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di 40 ore mensili procapite.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 si provvede nel limite di 2.500.000,00 a carico rispettivamente delle unità previsionali di base 8.1.1.0, 8.1.2.3 e 13.1.1.0 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2006, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie di cui al decreto interministeriale 25 agosto 2006, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006.

Art. 3.

1. Per la prosecuzione delle attività previste dall'art. 13, comma 3, dell'ordinanza n. 3506/2006, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assegnare un ulteriore contributo pari ad € 500.000,00 alla delegazione per l'Italia, Malta, San Marino e la Santa Sede dell'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico dell'U.P.B. 4.1.2.5 - capitolo 2356 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 4.

1. Per far fronte alle esigenze del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in relazione ai pagamenti da effettuare a fronte di spese relative ad interventi per il sistema informatico e per quelli connessi alla realizzazione di opere relative ai centri di permanenza temporanea ed assistenza, di identificazione ed accoglienza, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere in deroga all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 5.

1. Per far fronte all'incremento delle richieste di visto di lavoro subordinato, conseguente all'ampliamento dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari,il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assegnare un contributo nel limite massimo di € 500.000,00, in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi migratori verso l'Italia, per l'acquisizione in loco di servizi di lavoro interinale.

2. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 1 si provvede a carico dell'U.P.B. 11.1.1.0 - capitolo 3092 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 6.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, è autorizzata la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, agli articoli 10, 12, 53, 54, 55, 56, 57, 80, 90, 91, 92, 93, 98, comma 1, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, comma 4, 241 e 243 del decreto legislativo 163 del 2006.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A10223

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fishta Jorida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dalla Camera Nazionale degli Avvocati di Tirana (Albania) cui la richiedente è iscritta dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2505, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università di Bologna - «Alma Mater Studiorum» in data 17 giugno 2003 e che detto titolo è stato riconosciuto con provvedimento del «Ministero dell'istruzione e della scienza - Direzione dell'alta istruzione e del riconoscimento delle lauree» della Repubblica d'Albania datato 15 marzo 2006;

Preso atto che la sig.ra Fishta ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 15 novembre 2005;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Fishta possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna in data 11 settembre 1997, rinnovato in data 10 febbraio 2006 con validità fino al 31 gennaio 2007 per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10162

DECRETO 30 ottobre 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Paoli Cristiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Paoli Cristiana, nata il 9 febbraio 1975 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.-legi d'Advocats de Barcelona» cui è iscritta dal 23 maggio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'università degli Studi di Roma «La Sapienza» in data 21 gennaio 2002 e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn y Cencia'spagnolo del 30 marzo 2006;

Preso atto che la sig.ra Paoli ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma in data 18 novembre 2004;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare ecessario applicare le misure compensative;

Vist l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Paoli Cristiana, nata il 9 febbraio 1975 a Roma (Italia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati è l'esercizio della prolessione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A10163

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Italia Una», in Como, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello siviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 giugno 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Edilizia Italia Una», con sede in Como (codice fiscale 0123700130) posta in liquidazione coatta amminisrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i sig.ri:

dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 30 luglio 1964, con studio in Milano, via Quarto Cagnino n. 18;

dott. Antonio Tuccillo nato ad Afragola (Napoli) il 4 aprile 1962, con studio in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;

dott. Valerio Menaldi nato a Casagiove (Caserta) il 29 maggio 1964, con studio in Milano, via Pozzoni n. 1,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10156

DECRETO 25 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Espresso Salento - Piccola società cooperativa a r.l.», in San Cesario di Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ministeriale ordinaria in data 5 settembre 2005 e successivo accertamento in data 9 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Espresso Salento - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in San Cesario di Lecce (Lecce) (codice fiscale 03749760751) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giovanni De Gaetanis, nato a Lecce il 20 novembre 1963, con studio in Lecce, via Leuca n. 198 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10154

DECRETO 25 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sistem Montaggi - Piccola soc. coop. a r.l.», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 12 agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sistem Montaggi - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Pomezia (Roma) (codice fiscale 01179180383) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e il dott. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960, ivi domiciliato in via Treviso n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A010155

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 settembre 2006.

Concessione della proroga del trattamento di CIGS, ai sensi dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore dei dipendenti delle aziende già beneficiarie del citato trattamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 21, e dell'articolo 9, comma 25, punto *b*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; concessione, altresì, della proroga per l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 8, comma 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica - del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 36664 del 28 luglio 2005, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005, registro n. 5, foglio n. 81;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Ritenuta la necessità, per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare per l'anno 2006, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991, per l'anno 2006;

Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attività che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano già stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali;

Vista la nota datata 24 maggio 2006 con la quale l'Istituto nazionale di previdenza sociale - I.N.P.S. - ha comunicato che l'onere sostenuto per l'erogazione dell'indennità di mobilità e di CIGS, nel corso dell'anno 2005, ai sensi del citato decreto interministeriale n. 36664 del 28 luglio 2005, è stato pari ad euro 1.559.207,66 per la proroga del trattamento di mobilità, che ha riguardato 150 lavoratori e ad euro 1.413.092,31 per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per un totale di 2.972.209,97 euro;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2006, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato che il numero delle unità interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità, per l'anno 2006, è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, così come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.271.783,00.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.403.286,00.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo, pari ad euro 2.675.069,00, graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di euro 1.271.783,00 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 1.403.286,00 per il trattamento di mobilità, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2006

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 34

06A10171

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Quesal», registrato al n. 13446.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2006 dall'impresa Agrowin Biosciences S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Quesal» uguale al prodotto di riferimento denominato «Rufus» registrato al n. 11719 con D.D. in data 10 ottobre 2005 dell'impresa Chemia S.p.A.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Rufus» dell'impresa Chemia S.p.A.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Quesal» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Triflumuron;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 10 ottobre 2010 l'impresa Agrowin Biosciences S.r.l. con sede in Bergamo, via Monte Grappa, 7, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario - pericoloso per l'ambiente - denominato QUESAL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 50-100-250-500 e litri 1-5-10-20.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.A. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975-30 novembre 1994.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13446.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA / FOGLIO ILLUSTRATIVO

QUESAL

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
SOSPENSIONE CONCENTRATA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.:

Composizione:
Triflumuron puro...... g 39,4 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officine di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Registrazione n. .... Ministero della Salute del ....
Contenuto netto : ml 50 - 100 - 250 - 500; litri 1 - 5 - 10 - 20

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

COLTURE PROTETTE

- Melo e Pero, contro :
  Carpocapsa, Cemiostoma, Litocollete, Psilla, Orgia, Zeuzera
  Archips, Pandemis, Cydia molesta ....20 - 25 ml/hl
- Pesco, Nettarine e Percoche contro :
  Litocollete, Cydia, Anarsia, Zeuzera ....20 - 25 ml/hl
- Cavolo bianco, contro :
  Cavolaia e Mamestra..............................20 - 40 ml/hl
- Piante forestali, contro :
  Processionaria, Limantria, Ifantria, Orgia..............................20 - 25 ml/hl
- Floreali ed Ornamentali, contro :
  Limantria, Spodoptera littoralis, Ifantria, Orgia..............20 - 35 ml/hl

MODALITÀ DI IMPIEGO
Agisce principalmente come ovicida, pertanto i migliori risultati si ottengono effettuando il trattamento dall'inizio del volo degli adulti all'inizio dell'ovideposizione. Nota bene, per il suo specifico meccanismo d'azione, il prodotto si è dimostrato selettivo verso numerosi artropodi utili quali Fitoseidi, Coccinellidi, Orius spp., Anthocoris spp., Calcididi, Icneumoidi e Sirfidi. Non trattare in fioritura.
Avvertenza : è necessario sfalciare le erbe in fiore nei frutteti inerbiti.

COMPATIBILITÀ
Il prodotto può essere miscelato con formulati a reazione neutra; escludere la miscela con prodotti a reazione alcalina (polisolfuri per es., Avvertenza : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto per melo, pero e pesco; 30 giorni prima del raccolto per cavolo bianco

Attenzione: da impiegare in agricoltura; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

QUESAL

Insetticida inibitore della sintesi della chitina
SOSPENSIONE CONCENTRATA

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Partita n.:

Composizione:
Triflumuron puro....... g 39,4 (= 480 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Frasi di Rischio:
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di Prudenza:
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta); Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

AGROWIN BIOSCIENCES srl
Via Monte Grappa, 7 – Bergamo

Officine di Produzione :
Chemia S.p.A. - S. Agostino (FE) - S.S. 255 km 46
Registrazione n. …….. Ministero della Salute del ………
Contenuto netto : ml 50 – 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10129

DECRETO 25 ottobre 2006

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Patrol 35 WP», registrato al n. 13429.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 18 luglio 2006 dall'impresa Spiess Urania Chemicals GmbH intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Patrol 35 WP» uguale al prodotto di riferimento denominato «Cuprozin 35 WP» registrato al n. 12673 con D.D. in data 24 maggio 2005 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato «Cuprozin 35 WP» dell'impresa - medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato «Patrol 35 WP» è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 24 maggio 2010 l'impresa Spiess Urania Chemicals GmbH con sede in Heidenkampsweg 77 D 20097 Amburgo (Germania) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente - denominato «Patrol 35 WP» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,500-1-5-10-20-25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: - Spiess Urania Chemicals GmbH - Amburgo (Germania) nonché confezionato presso gli stabilimenti delle imprese:

Scam S.p.A. S. Maria di Mugnano (Modena) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990;

Sipcam S.p.A. Salerano sul Lambro (Lodi) autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/15 gennaio 2001.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13429.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PATROL 35 WP

(Polvere bagnabile)

ANTICRITTOGAMICO RAMEICO

PATROL 35 WP Registrazione del Ministero della Salute n. del

Composizione:

RAME METALLO	**g. 35**
(sotto forma di ossicloruro)	
Coformulanti q.b.a	**g.100**

SPIESS URANIA CHEMICALS GmbH
Heidenkampsweg 77
D 20097 Amburgo (Germania)

Partita n.

Contenuto: 0,500 - 1 - 5 - 10 – 20 - 25 Kg

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
SPIESS URANIA CHEMICALS GmbH
Heidenkampsweg 77 - D 20097 Amburgo (Germania)
Stabilimenti di confezionamento
SCAM Srl - S. Maria di Mugnano (MO)
Sipcam SpA - Salerano sul Lambro (LO)
Distribuito da:
Certis Europe BV - Filiale Italiana - Via G. Ferrari, 21 - 21047 Saronno (VA)

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il PATROL 35 WP è un anticrittogamico in polvere bagnabile a base ossicloruro di rame. Il prodotto è efficace nei confronti di numerose malattie fungine e batteriche che colpiscono le colture erbacee e arboree. Viene utilizzato anche per il contenimento delle alghe e dei molluschi della risaia.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti alla parte aerea, se non diversamente specificato. Le concentrazioni indicate si riferiscono a trattamenti effettuati a volume normale (1500-1800 l/ha sui fruttiferi, 1000 l/ha per la vite, 600-800 l/ha per le altre colture). Nel caso di trattamenti a volume ridotto, adeguare le concentrazioni per mantenere costante la dose per ettaro.
Vite: contro Peronospora con azione collaterale contro Escoriosi, Marciume nero, Melanosi, Rossore parassitario, intervenire preventivamente alla dose di 300 g/hl di acqua. In caso di infezioni particolarmente gravi e con tempo molto piovoso la dose può essere innalzata a 500 g/hl.
Agrumi: contro Cancro gommoso, Antracnosi, Mal secco, Allupatura, Marciume o gommosi del colletto, Batteriosi, con azione collaterale nei confronti di Fumaggine, intervenire mensilmente alla dose di 500 g/hl di acqua a partire dalla fine di gennaio.
Melo:
- contro Ticchiolatura intervenire alla dose di 300 g/hl di acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva;
- contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.

Pero:
- contro Ticchiolatura e Septoriosi intervenire alla dose di 300 g/hl di acqua prima della fioritura e dopo la fase di frutto noce, adeguando la cadenza in funzione delle condizioni climatiche, piogge, temperature, dello sviluppo vegetativo della coltura e della pressione infettiva;
- contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Colpo di fuoco intervenire con trattamenti primaverili-estivi alla dose di 300 g/hl di acqua.

Cotogno: contro Monilia e Cancro delle pomacee intervenire alla totale caduta delle foglie ed al rigonfiamento delle gemme alla dose di 800 g/hl di acqua.
Mandorlo: contro Monilia e Corineo intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Albicocco: contro Monilia e Corineo intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Ciliegio:
- contro Monilia e Bolla intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua;
- contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta;

Pesco, nettarine e percoche: contro Corineo, Cancro delle drupacee, Monilia e Bolla intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Susino: contro Corineo, Monilia e Maculatura batterica intervenire con trattamenti invernali alla dose di 800 g/hl di acqua.
Fragola: contro Vaiolatura e Marciume del colletto intervenire alla ripresa vegetativa alla dose di 400 g/hl di acqua.
Olivo: contro Fumaggine, Piombatura, Lebbra, Rogna, Cicloconio o Occhio di pavone intervenire alla dose di 450 g/hl di acqua nelle epoche di maggior rischio infettivo (autunno-primavera).
Actinidia: contro Marciume del colletto 600 g/hl di acqua, localizzando i trattamenti al colletto delle piante, distribuendo 10-15 litri di sospensione per pianta.
Fruttiferi a guscio e fruttiferi minori: contro Cancri rameali intervenire con trattamenti autunno-invernali alla dose di 700 g/hl di acqua e con trattamenti primaverili-estivi alla dose di 350-400 g/hl di acqua.
Ortaggi: intervenire alla dose di 500 g/hl di acqua iniziando i trattamenti alla comparsa delle condizioni favorevoli alle infezioni. **Bietola da orto, bietola rossa**: contro Cercospora e Ruggine; **carota**: contro Alternariosi; **rapa, ravanello**: contro Ruggine bianca delle crucifere, Peronospora; **aglio, cipolla, cipolline, scalogno**: contro Peronospora, con azione collaterale su Muffa grigia e Marciumi batterici; **pomodoro**: contro Cladosporiosi, Vaiolatura dei frutti, Peronospora, Marciume zonato, Batteriosi, Marciume nero, con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **peperone**: contro Antracnosi, Cancrena pedale, Moria delle piantine, con azione collaterale su Muffa grigia, Marciume molle batterico e Alternariosi; **melanzana**: contro Antracnosi e Moria delle piantine, con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **melone, cocomero, zucca, zucchino, cetriolo, cetriolino**: contro Maculatura angolare e Peronospora con azione collaterale su Muffa grigia e Marciume molle batterico; **cavoli**: contro Ruggine bianca, Marciume molle batterico, Marciume nero, Micosferella e Peronospora con azione collaterale su Muffa grigia e Alternariosi; **asparago**: contro Ruggine con azione collaterale su Muffa grigia; **carciofo, cardo**: contro Peronospora con azione collaterale su Marciume molle batterico; **finocchio, sedano, prezzemolo**: contro Cercosporiosi del sedano, Septoriosi del sedano, con azione

collaterale su Marciume molle batterico; **altre orticole escluso il porro**: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi e Batteriosi.
Oleaginose: contro Peronospora, Antracnosi alla dose di 3 Kg/ha intervenendo quando si presentano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia.
Patata: contro Peronospora e Alternariosi delle solanacee alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità.
Barbabietola da zucchero: contro Peronospora, Cercospora e Ruggine alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Tabacco: contro Peronospora alla dose di 5 Kg/ha iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Floreali, ornamentali: contro Peronospora, Cercospora, Antracnosi, Ruggini, Batteriosi alla dose di 450 g/hl di acqua iniziando gli interventi quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Cipresso: contro Cancro del cipresso alla dose di 1250 g/hl di acqua quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetendoli secondo necessità;
Altri impieghi: contro le Alghe e i Molluschi della risaia intervenire alla dose di 5 Kg per ettaro effettivamente trattato.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con i formulati alcalini (polisolfuri, ecc.) e quelli contenenti Thiram.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Non trattare durante la fioritura. Su pesco, nettarine e percoche, susino e varietà di melo* e di pero** cuprosensibili il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tal caso se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa. Su varietà poco note di colture orticole, floreali ed ornamentali od in caso di dubbi, non impiegare il prodotto su larga scala prima di aver compiuto piccoli saggi preliminari o aver consultato il personale tecnico.
*Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Ben Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana, Commercio
**Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. Williams, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA DEL POMODORO, 20 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

Attenzione: Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

06A10130

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE

DECRETO 26 ottobre 2006.

Rettifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Serit DF», registrato al n. 10765 a nome dell'impresa «Erregi S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, relativo alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari i cui allegati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2005;

Visto il comunicato del Ministero della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006 con il quale è stata pubblicata l'etichetta del prodotto fitosanitario dell'impresa «Erregi S.r.l.»;

Rilevato che per mero errore è stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quella comunicata dall'Istituto superiore di sanità;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la classificazione riportata nell'allegato al decreto del 30 giugno 2005 e nell'etichetta pubblicata nel succitato comunicato;

Decreta:

È modificata la classificazione del prodotto fitosanitario «Serit DF» (reg. n. 10765) riportata nel decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, ora classificato con il simbolo Xi, le frasi di rischio R 41 - 52 - 53 e i consigli di prudenza S 2 - 13 - 20/21 - 26 - 36/37/39 - 46 - 61.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SERIT DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

SERIT DF- Fungicida
COMPOSIZIONE:
Fosetil alluminio puro g 80
Coformulanti e inerti q.b. a g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10775 del 23.03.2001
Contenuto netto g 10-25-50-100-150-200-250-500-750; Kg 1-5-10-20 **Partita n°**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: SERIT DF è un fungicida sistemico, attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro le peronosporacee. Il principio attivo Fosetil alluminio è caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta sia in modo ascendente che discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La mobilità del principio attivo permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

EPOCHE, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:
Vite: contro Peronospora (Plasmopara viticola): 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso). Intervenire preventivamente ogni 10-14 giorni.
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo): contro gommosi parassitaria (Phytophtora spp.), effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione vanno effettuati in primavera e in autunno. E' possibile integrare i trattamenti fogliari con pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di agrumi: impiegare alla dose di 400 g/hl ad intervalli di due mesi.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis), trattamenti preventivi a 150 - 250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua. Contro maculatura bruna ridurre la dose di impiego a 150 g/hl nel caso di associazione con prodotti di copertura.
Melo Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (Phytphtora spp.): effettuare trattamenti alla vegetazione, a cadenza mensile, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture impiegando 250 g/hl d'acqua. Su piante già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture utilizzando 1 -2 litri di poltiglia per pianta alla concentrazione di 5 Kg di prodotto per hl di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua ogni 30 giorni.
Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae): l'immersione, per 15 minuti, delle piante prima del trapianto in una poltiglia contenente 250 g/hl di prodotto, seguita da 2-3 irrorazioni fogliari alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immergere le piante prima del trapianto in una poltiglia di 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 g di formulato per pianta.
Carciofo, Spinacio: contro Peronospora (Bremia lactucae) effettuare trattamenti preventivi a seconda delle necessità, alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg/ha di prodotto).
Lattuga: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. Intervenire fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni.
Melone, Cocomero, Cetriolo: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) iniziare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti e ripeterli ogni 8 - 10 giorni alla dose di 200 - 300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).

Melone, Cocomero, Cetriolo: contro Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) iniziare i trattamenti fin dalle prime bagnature infettanti e ripeterli ogni 8 - 10 giorni alla dose di 200 - 300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro).
Colture ornamentali: in pieno campo ed in serra, contro Marciume radicale (Phytophtora cinnamoni) di conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia, Crisantemo e altre ornamentali, effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con 5 - 10 g di formulato per mq. una volta al mese nel periodo primaverile. Contro Ficomiceti (Phytophtora, Plasmopara, Bremia) che possono attaccare le colture ornamentali impiegare 200 - 300 g/hl fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10 - 14 giorni.
Tappeti erbosi di graminacee: contro i deperimenti dovuti a Pythium (Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes, Pythium vanterpoolli, Pythium graminicola, Pythium periilum): 24 Kg/ha in 500/1000 litri di acqua. Effettuare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetere dopo 14 – 21 giorni.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerose (es. agrumi e alcune ornamentali) si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l'adesività.

COMPATIBILITA': il prodotto non è compatibile con formulati contenenti rame o a forte reazione acida o alcalina o con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico o ammoniacale). Evitare miscelazioni con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta, In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

AVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 15 giorni prima della raccolta su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni su fragola; 40 giorni su melo, pero, pesco, vite, actinidia; 80 giorni su agrumi.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

SERIT DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE:

Fosetil alluminio puro		g 80
Coformulanti e inerti	q.b. a	g 100

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10775 del 23.03.2001

Contenuto netto g 10-25-50-100 **Partita n°**

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10131

DECRETO 26 ottobre 2006.

Rettifica dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario «Ariel DF», registrato al n. 10336 a nome dell'impresa «Erregi S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE e successive modifiche, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, relativo alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari i cui allegati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 6 ottobre 2005;

Visto il comunicato del Ministero della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2006 con il quale è stata pubblicata l'etichetta del prodotto fitosanitario dell'impresa «Erregi S.r.l.»;

Rilevato che per mero errore è stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quella comunicata dall'Istituto superiore di sanità;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare la classificazione riportata nell'allegato al decreto del 30 giugno 2005 e nell'etichetta pubblicata nel succitato comunicato;

Decreta:

È modificata la classificazione del prodotto fitosanitario «Ariel DF» (reg. n. 10336) riportata nel decreto dirigenziale del 30 giugno 2005, ora classificato con il simbolo Xi, le frasi di rischio R 41- 52 - 53 e i consigli di prudenza S 2 - 13 - 20/21 - 26 - 36/37/39 - 46 - 61.

È approvata l'etichetta allegata al presente decreto con la quale il prodotto fitosanitario dovrà essere posto in commercio.

Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui al presente decreto è tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori sul rispetto dei relativi tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ARIEL DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

ARIEL DF- Fungicida
COMPOSIZIONE:

Fosetil alluminio puro		g 80
Coformulanti e inerti	q.b. a	g 100

IRRITANTE

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10336 del 28.02.2000
Contenuto netto g 50-100-150-200-250-500; Kg 1-2- 5-10–15-20 **Partita n°**
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua. Non operare contro vento. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
INFORMAZIONI MEDICHE:
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE: il prodotto è un fungicida sistemico, attivo nei confronti dei ficomiceti, in particolare contro le peronosporacee. Il principio attivo Fosetil alluminio è caratterizzato da una grande mobilità nelle piante. La sistemicità si manifesta sia in modo ascendente che discendente. Tale attività è tanto più evidente in presenza di vegetazione giovane ed in fase di attiva crescita. La mobilità del principio attivo permette al prodotto di proteggere anche le foglie che si sono formate successivamente al trattamento.

EPOCHE DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in trattamenti preventivi per la difesa di:
Vite contro Peronospora (Plasmopara viticola): 250 g/hl di acqua. Si consiglia sempre l'associazione con formulati di copertura (rame escluso). Intervenire preventivamente ogni 10-14 giorni.
Agrumi (arancio, limone, mandarino, pompelmo): contro gommosi parassitaria (Phytophtora spp.), effettuare irrorazioni fogliari in ragione di 200-300 g/hl di acqua utilizzando dieci litri di poltiglia per pianta. I trattamenti alla vegetazione vanno effettuati in primavera e in autunno. E' possibile integrare i trattamenti fogliari con pennellature alle zone infette del legno (tronco e branche). Questa pratica diventa indispensabile quando le piante, già debilitate dalla malattia, hanno l'apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida.
Vivai di agrumi: impiegare alla dose di 400 g/hl ad intervalli di due mesi.
Melo e Pero: contro Ticchiolatura (Venturia inaequalis), trattamenti preventivi a 150 - 250 g/hl di acqua; particolarmente nelle fasi pre-fiorali e immediatamente successive all'allegagione si consiglia l'associazione con fungicidi di copertura (rame escluso) o con dodina.
Pero: contro Maculatura bruna (Stemphyllium sp.), Colpo di fuoco (Erwinia amylovora), trattamenti preventivi a 250 g/hl di acqua. Contro maculatura bruna ridurre la dose di impiego a 150 g/hl nel caso di associazione con prodotti di copertura.
Melo, Pero, Pesco, Actinidia: contro Marciumi radicali (Phytphtora spp.): effettuare trattamenti alla vegetazione, a cadenza mensile, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture impiegando 250 g/hl d'acqua. Su piante già debilitate dalla malattia, con apparato fogliare non più in grado di assorbire bene il fungicida effettuare un'annaffiatura alla base della pianta (in modo tale da irrorare il colletto) una volta al mese, dalla sfioritura fino al periodo di carenza previsto per le singole colture utilizzando 1 -2 litri di poltiglia per pianta alla concentrazione di 5 Kg di prodotto per hl di acqua.
Vivai di fruttiferi: effettuare irrorazioni fogliari alla dose di 250 g/hl di acqua ogni 30 giorni.
Fragola: contro Peronospora (Phytophtora cactorum e fragariae): l'immersione, per 15 minuti, delle piante prima del trapianto in una poltiglia contenente 250 g/hl di prodotto, seguita da 2-3 irrorazioni fogliari alla stessa dose (una in autunno e due in primavera), permette di evitare il deperimento anche in terreni fortemente contaminati; oppure immergere le piante prima del trapianto in una poltiglia di 250 g/hl d'acqua per 15 minuti, seguita da 2-3 annaffiature al piede (una in autunno e due in primavera) alla dose di 0,5 g di formulato per pianta.
Carciofo, Spinacio: contro Peronospora (Bremia lactucae) effettuare trattamenti preventivi a seconda delle necessità, alla dose di 200-300 g/hl (avendo cura di distribuire almeno 3 kg/ha di prodotto).
Lattuga: contro Peronospora (Bremia lactucae), effettuare irrorazioni in ragione di 200-300 g/hl d'acqua (avendo cura di distribuire almeno 3 kg di prodotto per ettaro). Su lattuga romana effettuare saggi preliminari per verificare la selettività del prodotto. Con forti sbalzi termici la lattuga può essere sensibile al prodotto. Intervenire fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10-14 giorni.

Colture ornamentali: in pieno campo ed in serra, contro Marciume radicale (Phytophtora cinnamoni) di conifere, di Rododendro ed altre ericacee, Poinsettia, St. Paulia, Crisantemo e altre ornamentali, effettuare un'innaffiatura alla base delle piante con 5 - 10 g di formulato per mq. una volta al mese nel periodo primaverile. Contro Ficomiceti (Phytophtora, Plasmopara, Bremia) che possono attaccare le colture ornamentali impiegare 200 - 300 g/hl fin dalle prime fasi vegetative ripetendo i trattamenti ogni 10 - 14 giorni.
Tappeti erbosi di graminacee: contro i deperimenti dovuti a Pythium (Pythium aphanidermatum, Pythium myriotylum, Pythium arrhenomanes, Pythium vanterpoolli, Pythium graminicola, Pythium periilum): 24 Kg/ha in 500/1000 litri di acqua. Effettuare i trattamenti quando le condizioni sono favorevoli allo sviluppo della malattia e ripetere dopo 14 – 21 giorni.

DA NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA: Sciogliere la dose di prodotto in poca acqua; indi portare a volume aggiungendo l'acqua occorrente e tenendo la miscela in costante agitazione. Nel caso si debbano trattare colture con foglie lisce o cerose (es. agrumi e alcune ornamentali) si consiglia l'aggiunta di un bagnante non ionico per migliorarne l'adesività.

COMPATIBILITA': SERIT DF non è compatibile con formulati contenenti rame o a forte reazione acida o alcalina o con concimi fogliari contenenti azoto (nitrico o ammoniacale). Evitare miscelazioni con formulati oleosi che ostacolerebbero la penetrazione del prodotto nella pianta, In caso di miscela con altri formulati si suggerisce di accertare preventivamente la compatibilità fisica di ciascuna miscela, preparandone a parte una piccola quantità prima dell'impiego.

AVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI: 15 giorni prima della raccolta su carciofo, cetriolo, cocomero, melone, lattuga, spinacio; 30 giorni su fragola; 40 giorni su melo, pero, pesco, vite, actinidia; 80 giorni su agrumi.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: nel corso dei trattamenti tenere lontani dalla zona persone non protette, animali domestici e bestiame.

DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

ARIEL DF

FUNGICIDA SISTEMICO IN FORMULAZIONE GRANULARE IDRODISPERSIBILE

COMPOSIZIONE:
Fosetil alluminio puro g 80
Coformulanti e inerti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Rischio di gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

IRRITANTE

ERREGI S.r.l. – C.so M. D'Azeglio, 112 - TORINO
Stabilimento di produzione: PRO.PHY.M. Sarl – Z.I. Les Attignours – LA CHAMBRE (Francia)
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)
Registrazione Ministero della Sanità n. 10336 del 28.02.2000
Contenuto netto g 50-100 **Partita n°**

ATTENZIONE: prima dell'uso leggere il foglio illustrativo.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A10132

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 28 settembre 2006.

Riconoscimento, in favore del cittadino comunitario prof. Davide De Togni, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: diploma di pianoforte, rilasciato il 21 settembre 1992 dal Conservatorio di musica di Castelfranco Veneto; titolo di abilitazione all'insegnamento: diploma di pedagogia musicale, rilasciato il 7 giugno 2003 dal Conservatorio della Svizzera italiana; posseduto da Davide De Togni, nato a Legnago, il 22 gennaio 1968, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 77/A «Strumento musicale nella scuola media» - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 28 settembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10125

DECRETO 3 ottobre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Gardi Laura, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006 indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

la formazione professionale attestata dal titolo, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata da documentata esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in lingue e letterature straniere» rilasciato dall'Università statale di Urbino in data 2 luglio 1999;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Befähingung zumLehramt an Gymnasien mit den Fächern Englisch und Italienisch» rilasciato il 1° agosto 2003 dall'Ufficio formazione docenti della regione Assia (Germania), posseduto dalla cittadina italiana Gardi Laura, nata a Pesaro il 25 gennaio 1974, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - inglese;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10127

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2006.

Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 recante modifiche al citato regolamento (CE) n. 1493/1999 e con il quale, in particolare, all'allegato IV, punto 4, è stato inserito, tra le pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati nella Comunità, l'uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini;

Visto il regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione dell'11 ottobre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002, concernenti talune modalità d'applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, con il quale sono state stabilite le modalità di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini e le relative modalità di designazione e di presentazione dei vini così trattati;

Visto l'art. 57, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 che prevede che gli Stati membri possono stabilire, per i vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o più severe;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visti i decreti con i quali sono stati approvati o modificati i disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G., D.O.C. italiani;

Considerato che le produzioni agroalimentari di qualità costituiscono un patrimonio irrinunciabile per l'Italia e che bisogna tutelarne sia la loro qualità intrinseca, sia l'immagine;

Ritenuto di dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi di legno di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul territorio nazionale e che, pertanto, l'uso di tale pratica sia escluso per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;

Decreta:

Articolo unico

1. L'uso di pezzi di legno di quercia, di cui al disposto dell'allegato IV, punto 4, lettera *e)* del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio, e di cui al regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione concernente le modalità d'impiego della predetta pratica enologica, è vietato nell'elaborazione dei V.Q.P.R.D. italiani.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10118

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Albano Laziale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Roma 7 per il giorno 20 ottobre 2006.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio locale di Roma 7, in data 20 ottobre 2006, ha comunicato a questa direzione regionale che, a causa di problemi informatici connessi al server, non è stato possibile erogare alcun tipo di servizio all'utenza per l'intera giornata.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore regionale: DE MUTIIS

06A10126

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 2 novembre 2006.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 35477 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2003 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto n. 1909 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 1° febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Visto il decreto n. 16895 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2005 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* al decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Viste le note prot. n. 3827 dell'8 settembre 2005, prot. n. 657 dell'8 febbraio 2006 e prot. n. 1377 del 3 aprile 2006 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 24103 del 5 luglio 2002 e le note di chiarimento pervenute in data 21 e 30 marzo 2006;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 24103 del 5 luglio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Roma, via E. Glori n. 26, partita catastale n. 427607, foglio n. 283, mappale n. 824, senza subalterno, di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è identificata dal subalterno n. 30;

l'unità immobiliare sita in Torino, via Piazzi n. 7, partita catastale n. 20694, foglio n. 181, mappale n. 770, senza subalterno, di cui alla pagina 71 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è individuata dal mappale n. 1693, anziché n. 770 (senza subalterno);

le unità immobiliari site in Roma, via G. Berto n. 181-195, individuate con l'indicazione «Variaz. catast. in corso» di cui alle pagine 57-58-59 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono identificate dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 735, subalterni n. 502, n. 503, n. 504, n. 505, n. 506, n. 507, n. 508, n. 509, n. 510, n. 511, n. 512, n. 513, n. 514, n. 515, n. 516, n. 517, n. 518, n. 519, n. 520, n. 521, n. 522, n. 523, n. 524, n. 525, n. 526, n. 527, n. 528, n. 529, n. 530, n. 531 e dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 731, subalterni n. 502, n. 511, n. 524, n. 527, n. 528, n. 529, n. 534, n. 542;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Dante De Blasi n. 62, partita catastale n. 62368, foglio n. 467, mappale n. 254, subalterno n. 30 di cui alla pagina 47 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è individuata dal mappale n. 250 anziché n. 254 e dal subalterno n. 33 anziché n. 30;

le unità immobiliari site in Roma, via T. Buazzelli n. 36, n. 34, n. 32, n. 20/30 partita catastale n. 427607,

foglio n. 283, mappale n. 824, senza subalterni, di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono individuate rispettivamente dai subalterni n. 31, n. 32, n. 33 e n. 34;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Cecilio Stazio n. 25, partita catastale n. 312161, foglio n. 366, mappale n. 59, subalterno n. 7 di cui alla pagina 37 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è individuata dal subalterno n. 505 anziché n. 7;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Cecilio Stazio n. 25 di cui alla pagina 38 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, indicata come «da accatastare», è individuata dalla partita catastale n. 312161, foglio n. 366, mappale n. 59, subalterno n. 506;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Galla e Sidama n. 26/30, partita catastale n. 62368, foglio n. 564, mappale n. 159, subalterno n. 3 di cui alla pagina 40 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è individuata dal subalterno n. 517 anziché n. 3;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Galla e Sidama n. 36/38, partita catastale n. 62368, foglio n. 564, mappale n. 159, subalterno n. 6 di cui alla pagina 40 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è individuata dal subalterno n. 518 anziché n. 6;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Tripolitania n. 160, partita catastale n. 62368, foglio n. 569, mappale n. 160, senza subalterno di cui alla pagina 40 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è individuata dal foglio n. 564 anziché n. 569, dal mappale n. 159 anziché n. 160 e dal subalterno n. 519;

le unità immobiliari site in Roma, via G. Ghisi, via F. Merlini, via P.F. Quaglia, via Acquaroni, foglio n. 52, di cui alle pagine 50-52 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono individuate dal foglio n. 1052 anziché n. 52;

le unità immobiliari site in Roma - Ostia Lido, piazzale della Stazione, via dei Remi, via delle Vele, foglio n. 99, mappale n. 75, di cui alla pagina 35 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 sono individuate dal foglio n. 1099 anziché n. 99 e dal mappale n. 3 anziché n. 75;

l'unità immobiliare sita in Roma, via Licia n. 14 di cui alla pagina 32 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, indicata come «da accatastare», è individuata dalla partita catastale n. 62368, foglio n. 891, mappale n. 59, subalterno n. 509;

l'unità immobiliare sita in Roma - largo Bargellini n. 60, individuata con l'indicazione «Variazione catastale in corso» di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è identificata dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 704, subalterno n. 2;

l'unità immobiliare sita in Roma - largo Bargellini n. 64, individuata con l'indicazione «Variazione catastale in corso» di cui alla pagina 53 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è identificata dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 704, subalterno n. 5;

l'immobile sito in Roma - largo Bargellini n. 66, individuato con l'indicazione «Variazione catastale in corso» di cui alle pagine 53-54-55 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 è identificato dalla partita catastale n. 600084, foglio n. 853, mappale n. 704, subalterno n. 42.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il direttore: SPITZ

06A10173

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 9 novembre 2006.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bari.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 40342 del 16 dicembre 2005 della direzione regionale per la Puglia e la Basilicata relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Bari;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Bari

A far data dal 16 novembre 2006 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Bari, dipendente dalla direzione regionale per la Puglia e la Basilicata.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

aeroporto Bari Palese;

Barletta, Andria e Trani - BAT (sede di Barletta);

Barletta, Andria e Trani - BAT (sede di Trani);

Molfetta;

Monopoli;

sezione operativa laboratorio chimico di Bari.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Bari;

l'ufficio tecnico di finanza di Bari;

il laboratorio chimico delle dogane di Bari;

la dogana di Barletta;

la dogana di Molfetta;

la dogana di Monopoli;

la sezione doganale deposito franco;

la sezione doganale viaggiatori;

la sezione doganale posta lettere;

la sezione doganale aeroporto Bari Palese;

la sezione doganale di Trani.

L'Ufficio delle dogane di Bari, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Bari e, con riferimento alla sezione operativa laboratorio chimico, su tutte le province delle regioni Puglia e Basilicata, nonché, limitatamente agli oli minerali e agli oli grassi, sulle regioni Calabria e Campania.

L'Ufficio delle dogane di Bari assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Bari, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Bari, del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Bari, nonché quelle delle soppresse sezioni doganali: deposito franco, viaggiatori e posta lettere.

La sezione operativa territoriale aeroporto Bari Palese assume le competenze della soppressa sezione doganale aeroporto Bari Palese.

La sezione operativa territoriale BAT, sede di Barletta, assume le competenze della soppressa dogana di Barletta.

La sezione operativa territoriale BAT, sede di Trani, assume le competenze della soppressa sezione doganale di Trani.

La sezione operativa territoriale di Molfetta assume le competenze della soppressa dogana di Molfetta.

La sezione operativa territoriale di Monopoli assume le competenze della soppressa dogana di Monopoli.

La sezione operativa laboratorio chimico di Bari assume le competenze del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Bari.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Bari vengono attribuite le competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Bari, del direttore del soppresso ufficio tecnico di finanza di Bari e del direttore del soppresso laboratorio chimico delle dogane di Bari.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Bari è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Bari assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore: GUAIANA

06A10174

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 ottobre 2006.

Modifiche alla classificazione ai fini della fornitura, alla classificazione ai fini della rimborsabilità e al regime dei prezzi di alcuni medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione 25 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 30 luglio 2005;

Vista la determinazione 3 luglio 2006 «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326» (Prontuario farmaceutico nazionale 2006);

Vista la determinazione 30 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006, recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2005»;

Vista la determinazione 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Ritenuto necessario apportare modifiche alla classificazione ai fini della fornitura, così come indicata nelle due ultime colonne degli allegati 2) e 3) della determinazione 25 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura»;

Ritenuto altresì necessario apportare modifiche alla classificazione ai fini della rimborsabilità, di cui all'allegato 3) della determinazione AIFA 3 luglio 2006 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006), nonché indicare i prezzi (al pubblico e al S.S.N.), comprensivi o meno degli sconti temporanei sui prezzi predisposti con le suddette determinazioni AIFA 30 dicembre 2005 «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2005» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006), 3 luglio 2006 «Prontuario farmaceutico nazionale 2006» (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006) e 27 settembre 2006 «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata» (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006);

Visto il parere favorevole della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10-11 ottobre 2006;

Determina:

Art. 1.

È approvato l'allegato 1), parte integrante della presente determinazione, recante l'elenco dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, per i quali varia la classificazione ai fini della fornitura, la classificazione ai fini della rimborsabilità e i prezzi di rimborso.

Art. 2.

I lotti dei medicinali di cui al precedente articolo, per i quali variano la classificazione ai fini della rimborsabilità e il regime di fornitura, già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione, possono essere dispensati al pubblico fino a tale data.

I prezzi dei medicinali, laddove variati, andranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MARTINI

ALLEGATO 1

Principio attivo	AIC	Denominazione	Confezione	Ricliassifcazione regime di rimborsabilità e fornitura	prezzo al pubblico ridotto al 1/10/06 (PFN 2006) euro	prezzo ex-massimo di cessione al ssn ridotto al 1/10/2006 (PFN 2006) euro	prezzo al pubblico non ridotto del 5% + 5% (det.aifa 3/7/2006 e 27/9/2006) euro	prezzo massimo di cessione SSN non ridotto del 5% + 5% (det.aifa 3/7/2006 e 27/9/2006) euro
Isosorbide dinitrato	020925069	NITROSORBIDE	10 fiale EV 10 ml	**H OSP1**	**3,59**	**1,63**	**3,59**	**1,63**
Potassio canrenoato	023745019	KANRENOL	6 fiale EV 200 mg + 6 fiale solv 2 ml	**H OSP1**	**12,64**	**5,75**	**14,01**	**6,37**
Zofenopril	034408017	BIFRIL	12 cpr riv 7,5 mg	**A RR**	**4,29**		**4,29**	
Zofenopril	034789014	ZOPRANOL	12 cpr riv 7,5 mg	**A RR**	**4,29**		**4,29**	
Zofenopril	034934012	ZANTIPRES	12 cpr riv 7,5 mg	**A RR**	**4,29**		**4,29**	
Linezolid	035410226	ZYVOXID	10 cpr riv 600 mg	**H OSP2**	**914,25**	**553,95**	**1013,02**	**613,80**
Ganciclovir	027427018	CYMEVENE	1 fiala EV 500 mg + 1 fiala solv 10 ml	**H OSP1**	**57,65**	**26,20**	**63,89**	**29,04**
Ganciclovir	032837015	CITOVIRAX	1 fiala EV 500 mg + 1 fiala solv 10 ml	**H OSP1**	**57,65**	**26,20**	**63,89**	**29,04**
Cidofovir	033132010	VISTIDE	1 fiala EV 375 mg 5 ml	**H OSP1**	**769,06**	**465,98**	**852,15**	**516,33**
Foscarnet	028192019	FOSCAVIR	1 flacone EV 250 ml	**H OSP1**	**63,27**	**28,76**	**70,10**	**31,87**
Tiotepa	033473012	THIOPLEX	1 fiala EV 15 mg	**H OSP1**	**55,11**	**33,39**	**61,06**	**37,00**
Metotrexato	026544027	METOTRESSATO	1 fiala IM EV 50 mg 2 ml	**H OSP1**	**11,61**	**5,28**	**12,86**	**5,85**
Metotrexato	026544039	METOTRESSATO	1 flaconcino IM EV 500 mg 20 ml	**H OSP1**	**67,61**	**30,63**	**74,92**	**34,05**

Metotrexato	028493029	METOTREXATO	5 fiale IM EV 50 mg 2 ml	**H OSP1**	**95,00**	**43,18**	**105,25**	**47,84**
Metotrexato	028493043	METOTREXATO	1 flaconcino IM EV 500 mg 20 ml	**H OSP1**	**67,61**	**30,63**	**74,92**	**34,05**
Bleomicina	022395026	BLEOMICINA NIPPON KAYAKU	1 fiala IM 15 mg	**H OSP1**	**32,30**	**14,69**	**35,79**	**16,27**
Bortezomib	036559019	VELCADE	1 flaconcino 3,5 mg 1mg/ml	**H OSP1**	**1936,33**	**1173,25**	**2145,52**	**1300,00**
Interferone beta 1A	033283033	AVONEX	4 siringhe IM 30 mcg/0,5 ml + 4 aghi	**A65 con distribuzione diretta da parte dei centri RR**	**1176,96**		**1304,11**	
Interferone beta 1A	034091037	REBIF	12 siringhe SC 6.000.000 U.I. 22 mcg	**A65 con distribuzione diretta da parte dei centri RR**	**1138,50**		**1261,49**	
Interferone beta 1A	034091064	REBIF	12 siringhe SC 12.000.000 U.I. 44 mcg	**A65 con distribuzione diretta da parte dei centri RR**	**1530,82**		**1696,20**	
Interferone beta 1B	032166023	BETAFERON	15 fiale SC 0,25 mg + 15 siringhe	**A65 con distribuzione diretta da parte dei centri RR**	**1275,04**		**1412,79**	
Glatiramer	035418019	COPAXONE	28 flaconcini 20 mg + 1 fiala solv	**A65 con distribuzione diretta da parte dei centri RR**	**1145,86**		**1269,65**	
Glatiramer	035418021	COPAXONE	28 siringhe SC 20 mg/ml	**A65 con distribuzione diretta da parte dei centri RR**	**1145,86**		**1269,65**	

Acido pamidronico	036552014	AMIDROX	1 fiala EV 15 mg	H OSP1	26,04	15,78	28,85	17,48
Acido pamidronico	036552040	AMIDROX	1 fiala EV 30 mg	H OSP1	51,73	31,34	57,32	34,73
Acido pamidronico	036552077	AMIDROX	1 fiala EV 60 mg	H OSP1	99,93	60,55	110,73	67,09
Acido pamidronico	036552103	AMIDROX	1 fiala EV 90 mg	H OSP1	150,97	91,46	167,28	101,36
Topiramato	032023020	TOPAMAX	60 cpr riv 50 mg	A RR per tutte le indicazioni	55,58		68,43	
Topiramato	032023032	TOPAMAX	60 cpr riv 100 mg	A RR per tutte le indicazioni	100,07		123,20	
Topiramato	032023044	TOPAMAX	60 cpr riv 200 mg	A RR per tutte le indicazioni	192,59		237,12	
Topiramato	032023071	TOPAMAX	60 cpr riv 25 mg	A RR per tutte le indicazioni	29,28		36,04	
Topiramato	032023083	TOPAMAX	60 cps 15 mg	A RR per tutte le indicazioni	17,67		21,76	
Topiramato	032023095	TOPAMAX	60 cps 25 mg	A RR per tutte le indicazioni	29,46		36,26	
Levodopa/carbidopa/ entacapone	036825077	STALEVO	100 cpr 100 mg + 25 mg + 200 mg	A PT PHT RR	110,22		122,13	
Tolcapone	033280090	TASMAR	100 cpr riv 100 mg	A PT PHT RR	165,33		183,19	
Entacapone	034231035	COMTAN	100 cpr riv 200 mg	A PT PHT RR	110,22		122,13	
Aloperidolo	016805107	SERENASE	gtt os 15 ml 10 mg/ml	A RR	3,45	2,09	3,45	
Metadone	029610134	METADONE CLORIDRATO	scir 5 ml 1 mg/ml	A MMR	0,64		0,64	

Metadone	029610146	METADONE CLORIDRATO	scir 10 ml 1 mg/ml	**A MMR**	**0,68**		**0,68**	
Metadone	029610159	METADONE CLORIDRATO	scir 20 ml 1 mg/ml	**A MMR**	**0,73**		**0,73**	
Metadone	029610161	METADONE CLORIDRATO	scir 100 ml 1 mg/ml	**A MMR**	**3,63**		**3,63**	
Metadone	029610173	METADONE CLORIDRATO	scir 40 ml 1 mg/ml	**A MMR**	**1,47**		**1,47**	
Metadone	029610185	METADONE CLORIDRATO	scir 60 ml 1 mg/ml	**A MMR**	**2,16**		**2,16**	
Metadone	029610197	METADONE CLORIDRATO	scir 5 ml 5 mg/ml	**A MMR**	**0,89**		**0,89**	
Metadone	029610209	METADONE CLORIDRATO	scir 10 ml 5 mg/ml	**A MMR**	**1,82**		**1,82**	
Metadone	029610211	METADONE CLORIDRATO	scir 20 ml 5 mg/ml	**A MMR**	**3,63**		**3,63**	
Dornase alfa	029352010	PULMOZYME	sosp inal 6 fiale 2500 U.I. 2,5 ml	**H OSP2**	**260,41**	**118,37**	**320,60**	**145,73**

06A10119

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2006.

Maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1º gennaio 2007, articolo 50, comma 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

Premesso che il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto: «Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche» all'art. 50 stabilisce che:

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,90 per cento ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e in particolare l'art. 4 comma 3 che prevede che gli eventuali disavanzi di gestione accertati sono coperti da norme regionali che prevedono l'introduzione di variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 3 che prevede la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'art. 2 comma 21 che proroga la sospensione sopra detta fino al 31 dicembre 2004;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 61, che ha confermato sino al 31 dicembre 2005 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito di cui all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo quanto disposto dal comma 175 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che consente la deroga alla sospensione per la copertura dei disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l'art. 1, comma 165, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito prevista dall'art. 1 comma 61 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fatto salvo quanto previsto dal comma 175 della medesima legge;

Visto l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che dispone l'adozione da parte del presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, dei provvedimenti necessari al ripianamento del disavanzo desunto dal bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l'art. 1, comma 277 che prevede all'art. 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno d'imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Vista la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, art. 1 comma 13 che dispone che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria) che dispone la maggiorazione automatica delle addizionali regionali IRAP e IRPEF al massimo livello, in conseguenza della non adeguata copertura, entro il 31 maggio 2006, del disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla copertura dello stesso;

Considerato che la conferenza Stato-Regioni riunitasi in data 28 settembre 2006, nel «Patto per la salute» ha stabilito, al punto 3 lettera *b),* che viene istituito, per il triennio 2007/2009, un «fondo transitorio», il cui accesso è subordinato alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004 n. 311, comprensivo di un piano di rientro e che le regioni in difficoltà possono accedere al fondo transitorio di cui trattasi;

Considerato altresì che tale accesso presuppone che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'aliquota di addizionale Irpef e maggiorazione Irap;

Ritenuto di dover porre in essere le misure necessarie per l'accesso al fondo transitorio come sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni;

Ritenuto pertanto di dover confermare, a decorrere da periodo d'imposta 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni nella misura massima dell'1,4 per cento;

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 «Nuovo Statuto della Regione Lazio»;

Vista la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativa al bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006;

Vista la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della giunta e del Consiglio regionale;

Visto il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale;

Considerato che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

Delibera:

Per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato:

di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni nella misura dell'1,4 per cento.

Roma, 27 ottobre 2006

Il presidente: MARRAZZO

06A10117

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 215 del 15 settembre 2006), **coordinato con la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 278,** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, *in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione* acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via telematica *entro il 15 aprile 2007* apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, *da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale*. Con il medesimo provvedimento sono individuati i dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso. *Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attività in relazione alle quali è ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilità di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.* Al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.

2. Sono in ogni caso escluse le procedure di detrazione e di compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2-bis. *Alla lettera* c) *del comma 1 dell'articolo 19*-bis1 *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «a far data dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio».*

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 19-*bis*1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge:

«Art. 19-*bis*1 *(Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi)*. — 1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera *e)* dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione *a far data dalla pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale *dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio;*

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'art. 54, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo;

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila;

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e dell'art. 19-*bis*.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento ordinario:

«Art. 21 *(Termine per la proposizione del ricorso)*. — 1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *g)*, può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.».

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:

«Art. 19 *(Detrazione)*. — 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-*bis*2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *f)*;

d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento;

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;

e-*bis)* le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'art. 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis*. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'art. 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.

5-*bis*. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera *d)* del comma 3 la limitazione della detrazione di cui ai precedenti commi non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis*.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

06A10144

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

CIRCOLARE 7 novembre 2006, n. **20060145864.**

Modalità per l'applicazione nel 2007 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Premessa

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero del commercio internazionale (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese (di seguito consorzi export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle Regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle Regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non è stato ancora perfezionato per le Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sarà completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo è subordinata alla messa a disposizione di questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potrà subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle Regioni.

La presente circolare indica le modalità per la presentazione e successiva rendicontazione del programma promozionale da realizzare nel 2007.

Si ricorda che per la rendicontazione del programma promozionale 2006 è valida la circolare n. 20050201188 del 31 ottobre 2005 (scaricabile dal sito www.mincomes.it).

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale ed in particolare la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

2. Il contributo è destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Il contributo non può essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, né impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

Definizione di consorzio multiregionale

4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale quelli di cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export con più di 60 imprese associate, tale requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

Destinatari dei contributi: requisiti

6. Per accedere ai contributi, i consorzi export e le società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, devono avere come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e la relativa attività promozionale. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento della presentazione della domanda di approvazione del programma, a pena di inammissibilità della stessa.

7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite può essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (*Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005) con cui è stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003. Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai con-

sorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attività artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attività ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).

9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.

10. Le imprese partecipanti non possono essere contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/89 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).

SEZIONE II

Presentazione della domanda di contributo per il programma promozionale 2007

11. Le domande di contributo a fronte del programma promozionale 2007 devono essere inviate al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 20 dicembre 2006. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

12. La domanda deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.

13. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata o inviando contestualmente alla domanda fotocopia del documento di riconoscimento (modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale rappresentante, sotto la propria responsabilità, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

14. La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il mancato contestuale invio della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comportano l'inammissibilità della domanda.

15. Nelle domande devono essere specificati il nominativo e i recapiti dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

Programma promozionale

16. L'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici generalizzati per i soci. Pertanto non sono ammesse a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di una percentuale non significativa delle imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.

17. Il programma promozionale si articola in singoli progetti ciascuno dei quali deve essere descritto sulla base degli elementi riportati nel Modello C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD).

18. Ad ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove, per giustificati motivi (che devono essere indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi costi devono essere basati su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.

19. Per ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere e dovrà specificare gli indicatori da utilizzare per valutare i risultati. Nel presente contesto si intende:

a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti; ad esempio numero di accessi dall'estero al sito web, giudizi espressi in un questionario secondo una scala di valori qualitativi o quantitativi;

b) per valore atteso (standard) il valore previsto dell'indicatore prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;

c) per valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume al momento di realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).

20. Occorre altresì precisare i metodi di rilevazione, garantendone l'obiettività e specificando, ad esempio, l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la loro selezione e fornendo un fac-simile del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai parametri utilizzati, alle interviste, ecc. deve essere conservata, per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.

Ammissibilità dei progetti

21. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2007. I progetti di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti annuali, per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.

22. La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata tempestivamente al Ministero. Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.

23. Sono ammissibili unicamente i progetti strettamente promozionali. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia, riconosciute come tali in base al calendario pubblicato dalla conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;

c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;

d) pubblicità all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione;

e) workshop, conferenze e incontri promozionali con operatori esteri;

f) missioni di operatori esteri in Italia;

g) missioni esplorative all'estero di rappresentanti del consorzio;

h) azioni dimostrative, degustazioni;

i) ricerche di mercato;

j) realizzazione e promozione del marchio consortile;

k) formazione ed educationals per operatori esteri;

l) apertura e aggiornamento sito internet predisposto anche in lingua estera. Gli aggiornamenti sono ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;

m) attività preparatoria per la partecipazione a programmi comunitari o di organismi internazionali.

Spese ammissibili e non ammissibili

24. Sono ammissibili solo le spese sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.

25. Per quanto riguarda la partecipazione alle fiere non sono ammissibili le spese di allestimento personalizzato per le singole imprese. Le aree espositive, così come la pubblicità su stampa estera, dovranno mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.).

26. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere finanziate anche le spese generali (di gestione e di personale), effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purché il consorzio sia dotato di struttura stabile (sede e personale). Tali spese devono riferirsi all'attività svolta in sede per la preparazione iniziale e quella conseguente successiva alle manifestazioni.

27. Non sono ammesse spese non pertinenti o imputate in modo generico.

28. Per le trasferte all'estero sono riconosciute unicamente le spese di viaggio (aereo o treno) e albergo sostenute per un dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale, nonché quelle sostenute per non più di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.

29. Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi extra UE, sono riconosciute per la parte relativa alla realizzazione delle azioni promozionali, a condizione di una loro dettagliata descrizione.

30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.

Approvazione del programma

31. Il Ministero dà comunicazione dell'esito della valutazione del programma promozionale entro il 31 marzo 2007. Per i consorzi monoregionali delle regioni a Statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta entro il 30 aprile 2007. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.

32. Il Programma presentato potrà essere successivamente modificato o integrato con nuovi progetti solo se sussistano giustificazioni sostanziali ed obiettive. I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 2007. Le integrazioni presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni apportate al Programma, comprese eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.

33. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della validità tecnico-economica dei progetti in termini di promozione e di insediamento sul mercato estero. La validità è valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2007 (reperibili sul sito www.mincomes.it);

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della completezza delle informazioni fornite.

SEZIONE III

Modalità di presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo sui programmi 2007

34. Il consorzio export, che nel corso del 2007 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro il 15 aprile 2008, la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda deve essere redatta secondo il Modello D, con il quale il legale rappresentante del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso ai contributi, la regolarità della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali contributi percepiti indebitamente. La domanda deve pervenire completa di tutta la documentazione richiesta nel Modello D. In particolare i modelli B1 (sintesi del programma), E (schede progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk o CD.

35. La rendicontazione deve essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.

Valutazione del rendiconto

36. Nell'esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato; esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio export; raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate. Il Ministero esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti e sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel limite del 20% delle spese relative al singolo progetto approvato, fermo restando l'importo complessivamente approvato a preventivo.

37. Le fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente quietanzate dal fornitore del servizio. Ai sensi della vigente normativa anti-riciclaggio (legge n. 197/1991 e successive modificazioni) per le fatture superiori a 12.500 euro non è ammesso il pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere indicate in dettaglio le modalità di pagamento seguite (es. numero di bonifico e relativo codice riferimento operazione fornito dalla banca che ha effettuato la transazione; assegno non trasferibile con contestuale presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).

Determinazione del contributo spettante

38. La misura effettiva del contributo dipende dalle risorse finanziarie assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 ed i criteri preferenziali fissati dagli art. 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.

39. Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi export aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.

40. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse; il consorzio export è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

41. Al fine di rispettare i limiti di cumulo dei contributi pubblici, il rendiconto dovrà specificare la copertura delle spese con l'indicazione, delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero, delle eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicità od altro.

42. La liquidazione del contributo è comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata dal Ministero.

Conservazione della documentazione di spesa

43. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio export per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle ricevute fiscali conformi alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.

Ispezioni e verifiche

44. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

45. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sulla corrispondenza dell'elenco fatture agli originali e sulla sussistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il finanziamento.

46. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Reperimento della normativa

47. I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per la presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo www.mincomes.it dal quale è possibile scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla domanda anche in formato elettronico (su floppy disk o CD) in file Word o Excel.

Come contattare il Ministero

48. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio competente ai seguenti recapiti: indirizzo: Ministero del commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - viale Boston n. 25 - 00144 Roma - Dirigente: dott.ssa Orietta Maizza - Fax: 06-59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it - Coordinatore: dott.ssa Gabriella Tedone - Tel. 06-59932420 tedone@mincomes.it - Incaricati dell'istruttoria:

sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629 g.ono@-mincomes.it;

sig.ra Paola Pellegrini - Tel. 06-59932462 - p.pellegrini@mincomes.it;

sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521 - i.faina@-mincomes.it

Pubblicazione

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.mincomes.it

Il direttore generale: CAPRIOLI

MODELLO A

Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2007 ex legge 83/89

Bollo
€ 14,62

Data ………………..

Al Ministero del Commercio Internazionale
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di contributo sul programma promozionale 2007.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio……………….. ………… con sede in …….…………(legale e amministrativa), Via/Piazza ……………….…. c.a.p. ……….telefono n.........……… fax n. ………………..e-mail ………..…… sito web ……….. iscritto alla CCIAA di ………………………….., al n. ……………., vista la circolare di codesto Ministero n…………………..........del…………………..., chiede la concessione del contributo finanziario previsto dalla legge 83/89 a fronte del programma promozionale da svolgere nel 2007 - denominato …………………., composto di n. ……. progetti, per la spesa di € …………………., che si sottopone per l'approvazione.

A tal fine comunica di avere incaricato il sig. ……………………...................... quale referente per i rapporti con il Ministero, tel………………., fax ……………, e-mail……………………….

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il …………………………;

b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;

c) ha natura multiregionale ☐
OVVERO
monoregionale ubicato nelle Regioni Sicilia e Valle D'Aosta; ☐ ***(specificare quale)***
(barrare con una X una sola casella

d) svolge attività ***(barrare con una X una sola casella)***
- esclusivamente di promozione ☐
- di promozione e vendita ☐
- di gestione di struttura all'estero ☐

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale);*
NO ☐ **SI** ☐

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate
NO ☐ **SI** ☐ ***(fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto);***

h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (***indicare il titolo di possesso)*** e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al

programma promozionale ***(indicare il tipo di contratto)*** con esclusione dei componenti degli organi sociali

NO □ **SI** □

OVVERO

dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;

NO □ **SI** □ ***(inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);***

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 (*Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

NO □ **SI** □ *(indicare le regioni)*

j) risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. … industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n. … di servizi;

k) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a € …………… ed è interamente sottoscritto ed esistente;

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo capitale non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso

m) non associa imprese che sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89;

NO □ **SI** □

OVVERO

associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscono dei contributi annuali di cui alla legge 83/89;
NO SI (*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge*);

n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
NO □ **SI** □ (*indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi*);

e allega:

1. • fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente □
   OVVERO
   • dichiarazione che gli stessi sono stati presentati in passato al Ministero e non hanno subito variazioni □
   OVVERO
   • fotocopia dello statuto variato □
   (barrare una sola casella)

2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali □
   OVVERO, in sostituzione,
   dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità □
   (barrare una sola casella)

3. sintesi del programma promozionale 2007, come da **Modello B**, anche in formato elettronico (su floppy-disk o CD), in file Excel;
4. schede-progetto redatte, come da **Modello C**, per ciascun progetto, anche in formato elettronico (su floppy-disk o CD);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (su floppy-disk o CD), in file Excel;
6. copia del verbale di approvazione del programma da parte dell'organo statutariamente competente;
7. copia dei preventivi di spesa;
8. fotocopia del documento del legale rappresentante (qualora la firma della domanda non sia autenticata).

Firma del legale rappresentante
(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO *B*

MODELLO B da allegare alla domanda di approvazione del programma promozionale

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DA REALIZZARE NEL 2007

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	importo progetto	spese generali	costo totale	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto

firma del legale rappresentante

MODELLO *B1*

MODELLO B1 **da allegare alla presentazione della rendicontazione**

SINTESI DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE REALIZZATO NEL 2007 - RENDICONTO

nome consorzio	n.ro del progetto	denominazione del progetto	data di svolgimento	paese	importo approvato	importo rendicontato al netto di IVA	spese generali imputate (max 20%)	importo totale rendicontato	eventuali finanziamenti pubblici diversi da quello richiesto

Firma del legale rappresentante

MODELLO C

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 da realizzare nel 2007

PROGETTO N. ……. DENOMINATO ………………………………………………………………………………..

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € …………………………...

Scelta del mercato estero

…….……

Settore merceologico ……………………………………………………………………………………………

Obiettivo del progetto …………………………………………………………………………………..................

Numero consorziate partecipanti al progetto ……………………………………………………………………………

Indicatori e valore atteso (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali)

indicatori	Valore atteso (standard)

Azioni – per ciascuna azione descrivere : [1]

- Contenuti ………
- Fasi ………
- Luogo ………..
- Date ………
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

Spazio espositivo mq …………..	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro - descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati[2]

……

Spese generali e di personale [3] € ………………….

	Copertura	
Costo totale del programma euro…..	Risorse proprie (*)	euro…………..
	Contributo atteso del ministero	euro…………..
	Altri contributi pubblici	euro…………..
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private	euro…………..

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 18 della Circolare.

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo)

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 26 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

MODELLO *D*

Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2007 (in carta libera)

Data …………………..

Al Ministero del Commercio Internazionale
D.G. per la Promozione degli Scambi Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 – Rendicontazione del programma promozionale 2007.

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ……………….. ………… con sede in …….………….(legale e amministrativa), Via/Piazza ……………..……. c.a.p. ………... telefono n.........……… fax n. ………………..e-mail ……………. sito web ……….. iscritto alla CCIAA di …………………………., al n. ……………, vista la circolare di codesto Ministero n……….………..........del…………………..., presenta la rendicontazione relativa al programma promozionale realizzato nel 2007, denominato ………………, composto di n. progetti ……………, le cui spese ammontano complessivamente a € ………………., al fine di ottenere il contributo spettante.

A tal fine comunica di avere incaricato il Sig. ……………………… quale referente per i rapporti con il Ministero, tel. ……………., fax ………….. e-mail …………………..

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara che il consorzio:

a) è stato costituito il …………………………;

b) svolge attività esclusivamente verso l'estero;

c) ha mantenuto natura multiregionale per tutto il 2007 □
OVVERO
monoregionale ubicato in Sicilia o Valle D'Aosta; □
(barrare con una X una sola casella)

d) svolge attività : ***(barrare con una X una sola casella)***
- esclusivamente di promozione □
- di promozione e vendita □
- di gestione di struttura all'estero □

e) è formato da piccole e medie imprese come definite al punto 7 della circolare;

f) associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (*solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);*
NO □ SI □

g) dispone di struttura stabile in Paesi extra UE per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate
NO □ SI □ (*fornire indirizzo della struttura estera, fotocopia del contratto e dettagliata descrizione dell'attività promozionale e relativi costi);*

h) dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria (***indicare il titolo di possesso e allegare il contratto)*** e da proprio personale dipendente o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (***indicare il tipo di contratto)*** con esclusione dei componenti degli organi sociali
NO □ SI □

OVVERO
dispone di personale e sede messi a disposizione da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti;
NO ☐ SI ☐ (***inviare dichiarazione dell'ente ospitante*; *se trattasi di società di servizi inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione)***;

i) ha sede nei territori dell'ex obiettivo 1 *Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna)* e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;
NO ☐ SI ☐ *(indicare le regioni)*

j) risulta costituito da: n. imprese …, di cui n. … industriali, n. … commerciali, n. … artigiane, n. … di servizi ed ha mantenuto il numero minimo di soci richiesto al punto 7 della circolare, per tutto il corso del 2007;

k) dispone di un fondo consortile che, alla data di presentazione della domanda, ammonta a € ……………. ed è interamente sottoscritto ed esistente;

l) annovera imprese che detengono una quota di fondo capitale non inferiore a € 1.291,14 né superiore al 20% del fondo stesso;

m) non associa imprese che sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89;

OVVERO

associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 83/89;
(*indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando il tipo di attività che svolge*);

n) associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero
NO ☐ SI ☐ (*indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi*);

o) è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali, o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali
NO ☐ S I ☐ importo …………………………………………………….…..
ente erogatore ………………………………………………..
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ………
iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ………………
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ……..……

Con la presente inoltre il sottoscritto attesta la regolarità della documentazione allegata, rende disponibili i relativi documenti originali per ogni eventuale controllo di codesta Amministrazione e si impegna a restituire il contributo ricevuto in caso di inadempienza degli obblighi di legge.

e allega:

1. dichiarazione che lo statuto non ha subito modifiche ☐
   OVVERO
   fotocopia dello statuto modificato ☐
   (barrare una sola casella)

2. certificato camerale aggiornato del consorzio export, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di invio al Ministero, attestante che il consorzio stesso risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali □
   OVVERO, in sostituzione,
   dichiarazione in tal senso resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità □
   (barrare una sola casella)
3. sintesi del programma promozionale realizzato nel 2007, come da **Modello B1**, anche in formato elettronico (*su floppy-disk o CD*), in file Excel;
4. relazione sull'esecuzione del programma 2007, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede, redatte secondo il **Modello E**, concernenti i singoli progetti realizzati, da inviare anche in formato elettronico (*su floppy-disk o CD*);
5. elenco delle imprese consorziate redatto secondo il **Modello G** da inviare anche in formato elettronico (*su floppy-disk o CD*), in file Excel;
6. copia del bilancio di esercizio 2007, costituito da: stato patrimoniale, conto economico in forma scalare (come previsto dal codice civile) e nota integrativa, eventualmente corredata dalla relazione sulla gestione e da quella dell'eventuale organo contabile;
7. copia della nota di deposito del bilancio presso la competente CCIAA, da cui risultano gli estremi del deposito stesso;
8. distinta delle fatture come da **Modello F**;
9. certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera Euro 154.937,07; **SI** □ **NO** □
10. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera e), del D.M. 25 marzo 1992:
    fotocopia dei documenti attestanti la contemporanea disponibilità della sede (*indicare titolo di possesso*) e del personale dipendente del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al programma promozionale (*inviare copia dei contratti*) **SI** □ **NO** □
    OVVERO
    fotocopia dei documenti attestanti la messa a disposizione della sede e del personale, gratuitamente o dietro corrispettivo, da parte di regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (*inviare dichiarazioni dell'ente o della società di servizi*) **SI** □ **NO** □
11. ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari:
    fotocopia del documento attestante la effettiva disponibilità della sede (titolo di possesso e contratto e personale dipendente) ed il suo utilizzo per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; tale utilizzo deve essere descritto in dettaglio, quantificato e documentato;
12. fotocopia del documento del legale rappresentante (*qualora la firma della domanda non sia autenticata*).

Infine comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n. ……………………., intrattenuto presso la banca …………………………………., codice ABI n. ……………., codice CAB n. ……………………..;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n. ………….. (partita IVA ………………..).

Data

Firma del legale rappresentante
(autenticata **ovvero** accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 38 del DPR 445/200)

MODELLO E

Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 realizzati nel 2007

PROGETTO N...[1]....... DENOMINATO...

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € ....

Settore merceologico ....

Elenco delle consorziate partecipanti al progetto ....

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati:

Indicatori scelti per la misurazione dei risultati	Valori attesi a preventivo (standard)	Valori effettivi realizzati

Attuazione delle azioni - per ciascuna azione descrivere:
- Contenuti ....
- Fasi ....
- Luogo..
- Date..
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo

Spazio espositivo mq	€
allestimento	€
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni	€
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R, estremi del biglietto	€
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza	€
Pubblicità su stampa estera - indicazione delle testate, numero e date delle inserzioni	€
Sito web – costituzione o ristrutturazione	€
Invito di operatori esteri – numero e tipologia degli invitati, Paese di provenienza, periodo, tipo di ospitalità offerta	€
Altro – descrivere	€
	€
	€
	€
TOTALE	€

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati[2]
....

Spese generali e di personale – *dettagliare* [3] € ....

Costo totale del programma euro.....	Copertura
	Risorse proprie (*) euro.............
	Contributo atteso del ministero euro.............
	Altri contributi pubblici euro.............
	Ricavi vari e sponsorizzazioni private euro.............

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci.

Firma del legale rappresentante

[1] È necessario mantenere la stessa numerazione e le stesse voci di spesa dei progetti approvati

[2] Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del contributo) c/o ricavi.

[3] Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 26 della Circolare (solo se pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del **20%** delle spese totali del progetto, relative all'attività svolta in sede per la preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico).

MODELLO F

Elenco fatture intestate al consorzio relative alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale dell'anno 2007

Progetto n 1 denominato ……………………………

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (*indicare numero, data di emissione e di pagamento* *Per fatture complessivamente superiori a 12.500,00 deve essere indicato anche il Codice di Riferimento Bancario)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA Euro**
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale (*descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%*)		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 1 (A+B)	

Progetto n. 2 denominato ……………………………

Azioni *(indicare la causale di spesa a cui corrisponde la fattura o la ricevuta fiscale)*	**Fatture/ricevute fiscali intestate al Consorzio** (*indicare numero, data di emissione e di pagamento* *Per fatture complessivamente superiori a 12.500,00 deve essere indicato anche il CRO)*	**Nome del fornitore del bene o del servizio che ha emesso la fattura o la ricevuta fiscale**	**Importo al netto IVA Euro**
		Totale (A)	

Quota spese generali e di personale *(descrivere dettagliatamente le singole spese imputabili al progetto limitatamente alla misura massima del 20%)*		**Euro**
	Totale (B)	

Costo Totale del Progetto n. 2 (A+B)	

PROGRAMMA PROMOZIONALE 200…..]	
A) COSTO TOTALE PROGETTI N.1 + N.2 + ... **B) DI CUI SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO**	**Euro…………..** **Euro …………**
RAPPORTO B/A	**…%**

Firma del legale rappresentante

(autenticata ovvero accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000)

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, in materia di cooperazione nel campo della Sicurezza delle Reti.

Il giorno 1° ottobre 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, firmato a Roma il 29 settembre 2004, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 marzo 2006, n. 116, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2006.

In conformità all'art. 11, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° ottobre 2006.

06A10124

Rilascio di *exequatur*

In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alvaro Ravaglioli, console onorario della Repubblica Slovacca in Forlì.

In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Mondher Marzouk, console della Repubblica Tunisina in Genova.

In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Paolo Campinoti, console onorario della Repubblica in Firenze.

In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Marzio Musolino, console onorario della Repubblica d'Austria in Bari.

In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Vito Leccese, console onorario di Bosnia Erzegovina in Bari.

In data 20 ottobre 2006 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Massimo Navach, console onorario della Repubblica del Senegal in Bari.

da 06A10148 a 06A10153

Presentazione di lettere credenziali al Capo dello Stato

Mercoledì 20 settembre 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale:

S.E. sig.ra Astra Kurme, ambasciatore della Repubblica di Lettonia;

S.E. Albert Tshiseleka Felha, ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo;

S.E. Abolfazl Zohrevand, ambasciatore della Repubblica Islamica dell'Iran;

S.E. Andres Tomasberg, ambasciatore della Repubblica di Estonia;

S.E. Alexander Himelfarb, ambasciatore del Canada;

S.E. Roberto Ochoa Madrid, ambasciatore della Repubblica dell'Honduras,

i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 27 settembre 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale:

S.E. Sean O hUiginn, ambasciatore della Repubblica di Irlanda;

S.E. Gunnar Ortmann, ambasciatore del Regno di Danimarca;

S.E. Charles Agyei-Amoama, ambasciatore della Repubblica del Ghana;

S.E. Léopold Ndayisaba, ambasciatore della Repubblica del Burundi,

i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 4 ottobre 2006 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale:

S.E. Einar Marentius Bull, ambasciatore del Regno di Norvegia;

S.E. Sabas Pretelt de la Vega, ambasciatore della Repubblica di Colombia;

S.E. Ali Abeid Karume, ambasciatore della Repubblica di Tanzania;

S.E. Edward Chaplin, ambasciatore del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

i quali Gli hanno presentato le lettere credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

06A10157-06A10158-06A10159

Limitazione di funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Wollongong (Australia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giovanni Ferrari, vice console onorario in Wollongong, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Sydney delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in wollongong;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

d) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Wollongong, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Sydney;

e) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Sydney della documentazione relativa al rilascio dei visti;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Sydney, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A10160

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Almaty (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Domenico Sermasi, console onorario in Almaty, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana);

6) accettazione di autocertificazioni di cittadini italiani (escluse le autocertificazioni di cittadinanza e di residenza all'estero), rilascio di vidimazioni e legalizzazioni;

7) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Almaty;

8) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario in Almaty;

9) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio dei visti;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al l'Ambasciata d'Italia in Astana;

11) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2006

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

06A10161

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apsamix colistina 40mg/g»

Estratto decreto n. 78 del 10 ottobre 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi per suini APSAMIX COLISTINA 40MG/G.

Procedura di mutuo riconoscimento n. ES/V/0113/001/MR.

Titolare A.I.C.: Andrès Pintaluba S.A. - Poligono Industrial Agro-Reus - C/Prudenci Bertrana n. 5 - Reus-Terragona (Spagna).

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Reus-Terragona (Spagna).

Confezioni e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103738011.

Composizione: ogni grammo contiene:

principio attivo: colistina (come solfato) 40 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica indicata agli atti.

Specie di destinazione: suini (lattonzoli e maiali da ingrasso).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione a livello di gruppo della colibacillosi e salmonellosi nei lattonzoli e maiali da ingrasso, causate da batteri sensibili alla colistina. La presenza della malattia nel gruppo di suini deve essere accertata prima del trattamento.

Validità:

in confezionamento integro: 3 anni;

dopo incorporazione nel mangime tipo farina e granulare: 3 mesi;

dopo prima apertura: 1 mese.

Tempo di attesa: carne: 1 giorno.

Regime di dispensazione: da vendere solo su prescrizione medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

06A10167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Novestral»

Estratto decreto n. 83 del 30 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario NOVESTRAL soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Azienda terapeutica italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via della Libertà, 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Produttore: la società Fatro S.p.A. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 103809012;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103809024;

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 103809036.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: d-cloprostenolo 0,075 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine e scrofe.

Indicazioni terapeutiche:

bovine:

indicazioni per la riproduzione: sincronizzazione o induzione degli estri. Induzione del parto;

indicazioni terapeutiche: disfunzioni ovariche (corpo luteo persistente, cisti luteinica), interruzione della gravidanza compresa la mummificazione fetale, endometrite/piometra, ritardata involuzione uterina;

scrofe: indicazioni per la riproduzione: induzione del parto.

Tempi di attesa: latte: zero giorni.

Carni e visceri:

bovini zero giorni;

suini 1 giorno.

Validità: 3 anni, per il prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Dopo l'apertura utilizzare il prodotto entro ventotto giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

06A10166

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclix bovini»

Estratto provvedimento n. 206 del 10 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLIX BOVINI:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103765018;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103765020.

Titolare A.I.C: Intervet Italia Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione regime di dispensazione.

Si autorizza, la modifica dei regime di dispensazione.

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia»;

a: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica».

Il presente provvedimento entra in vigore dai giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10168

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclix suini»

Estratto provvedimento n. 207 del 10 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLIX SUINI: flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103764015.

Titolare A.I.C: Intervet Italia Srl, con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento: variazione regime di dispensazione.

Si autorizza, la modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia»;

a: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia unica».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10169

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Doxipan 20»

Estratto provvedimento n. 235 del 25 ottobre 2006

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIPAN 20 - A.I.C. n. 100150.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione da 5000 grammi.

Titolare A.I.C.: Industria italiana Integratori-Trei S.p.a., via Pietro Bembo n. 12 - Modena.

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 100150073.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto devono essere poste in commercio con stampati così come quelli allegati al presente provvedimento.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10165

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Esaminata la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;

Ha espresso nella riunione del 22 giugno 2006 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:

le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «VERDUNO PELAVERGA» O «VERDUNO»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: «Verduno Pelaverga» o «Verduno».

Art. 2.

Base ampelografica

1. La denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve, provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Pelaverga piccolo: minimo 85%;

possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» comprende i territori più idonei a garantire al vino le caratteristiche previste dal presente disciplinare.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Verduno e in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra, ed è così delimitata:

partendo dall'intersezione dei confini tra i comuni di Verduno e di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione segue a nord il confine comunale tra Verduno e La Morra sino all'intersezione di questo con i confini comunali di Bra e S. Vittoria d'Alba in regione Gorei di Verduno. Da questo punto la delimitazione segue a est il confine comunale tra Verduno e S. Vittoria d'Alba con il quale si identifica sino alla sua intersezione con il confine comunale di Roddi; di qui la delimitazione segue a sud il confine comunale tra Verduno e Roddi sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che percorre a est sino alla cascina Ambrogio.

Dalla cascina Ambrogio la delimitazione piega a sud e si identifica con la strada vicinale che sale alla strada comunale Roddi-Toetto, che interseca in prossimità di cascina Melo. La delimitazione segue di qui per breve tratto a ovest la strada comunale Roddi-Toetto per immettersi sulla comunale per S. Giuseppe, cascina Regola e cascina Manzoni con la quale si identifica sino al raggiungimento del rio Zinzasco. Di qui la delimitazione segue a sud-est il predetto rio sino a raggiungere il confine comunale tra Roddi e Verduno, che percorre, identificandosi, sino all'intersezione dei confini comunali tra Roddi, Verduno e La Morra. Da questo punto la delimitazione segue, a sud-est il confine comunale tra Roddi e La Morra sino al rio Praosta per poi immettersi per breve tratto sulla strada per cascina Muratori sino all'intersezione di questa con la provinciale Gallo-S. Maria in prossimità di quota 202.

Di qui la delimitazione percorre a sud-ovest la provinciale Gallo-S. Maria sino alla quota 224, piega in linea retta a sud-est passando per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio e in linea retta scende a sud sino a incontrare il rio Porretto in prossimità di quota 219. Da questo punto la delimitazione segue a sud per breve tratto e successivamente a nord-ovest il corso di detto rio sino a che questo incontra la strada provinciale per La Morra.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord la predetta strada comunale sino alla quota 421, indi piega in linea retta a ovest sino alla quota 460, per poi seguire a nord, con la quale si identifica, la strada per borgata Castagni, passando in prossimità delle quote 466 e 436 e raggiungere, nella predetta borgata, l'intersezione dei confini comunali di Verduno e La Morra.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti appresso specificati:

terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine fino a 500 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione, di nuovo impianto o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e i sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Doc «Verduno Pelaverga» o «Verduno» ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vino	resa uva t/Ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Verduno Pelaverga» o «Verduno»	9	10,50 % vol

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:

vino	resa uva t/Ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Verduno Pelaverga» o «Verduno»	8,1	11,00 % vol

La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uva per ettaro ammessa è la seguente:

fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero;

al terzo anno:

vino	resa uva t/Ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Verduno Pelaverga» o «Verduno»	4,9	11,00 % vol

al quarto anno:

vino	resa uva t/Ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Verduno Pelaverga» o «Verduno»	5,7	11,00 % vol

al quinto anno:

vino	resa uva t/Ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Verduno Pelaverga» o «Verduno»	6,5	11,00 % vol

al sesto anno:

vino	resa uva t/Ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
«Verduno Pelaverga» o «Verduno»	7,3	11,00 % vol

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», ivi compresi quelli con la menzione vigna, devono essere riportato nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal disciplinare di produzione anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organismi competenti per territorio preposti al controllo per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» devono essere effettuate negli interi territori dei seguenti comuni: Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba, Monforte d'Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco.

2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

3. L'imbottigliamento del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» deve essere effettuato soltanto all'interno della provincia di Cuneo.

La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	resa uva/vino	produzione max di vino
«Verduno Pelaverga» o «Verduno»	70%	63 hl/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino Hl/Ha ottenibile è determinata in base alle rese uva T/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» può essere immesso al consumo soltanto a partire dalla date del 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

6. Per la denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno.

7. Il vino destinato a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» puo essere classificato con la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;

odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;

sapore: secco, fresco, caratteristicamente vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; «Verduno» o «Verduno Pelaverga» con menzione «vigna»: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella degnazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. È ammesso per il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» il confezionamento nei recipienti consentiti dalla normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl. Tuttavia è consentito al solo scopo promozionale o in concomitanza di particolari eventi, l'utilizzo di contenitori fino a 1000 cl.

06A10123

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Avviso relativo alla classificazione in strada statale s.s. 38/ dello Stelvio della variante MEBO da Merano a Bolzano e declassificazione in strada provinciale del tratto sotteso.

Ai sensi di legge si rende noto che in esecuzione al decreto dell'Assessore ai lavori pubblici, scuola e cultura ladina della provincia autonoma di Bolzano n. 12/00151 del 10 aprile 2006, la variante MEBO, compresa tra il km 196+220 (confine comuni Marlengo/ Lagundo) ed il km 225+420 (svincolo casello autostradale Bolzano sud) è stata classificata quale nuovo tracciato della strada statale s.s. 38/ dello Stelvio e il tratto di strada statale s.s. 38/ dello Stelvio sotteso dalla nuova variante MEBO compreso tra il km 201+000 (inizio centro abitato di Merano) fino al km 223+700 (inizio centro abitato di Bolzano) è stato declassificato in strada provinciale s.p. 165 Bolzano/Merano.

Il testo integrale del decreto è pubblicato in calce.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla riparazione servizio strade della provincia autonoma di Bolzano - tel. 0471/412620.

Mitteilung bezüglich der Klassifizierung in Staatsstraße s.s. 38/ Stilser Joch der Variante MEBO von Meran bis Bozen und Deklassifizierung in Landesstraße des unten angeführten Teilstückes.

Im Sinne des Gesetzes wird bekannt gegeben nach Ausführung des Dekretes des Landesrates für Bauten, Ladinische Schule und Kultur der Autonomen Provinz Bozen nr. 12/00151 vom 10. April 2006, ist die Variante MEBO, inbegriffen zwischen km 196+220 (Grenze Gemeinden Marling/Algund) und km 225+420 (Ausfahrt Autobahn Bozen Süd) als neues Teilstück der Staatsstraße ss. 38 klassifiziert worden und das Teilstück, welches von der MEBO ersetzt wurde inbegriffen zwischen dem km 201+000 (Beginn bewohnte Ortschaft von Meran) bis km 223+700 (Beginn bewohnte Ortschaft von Bozen) ist in Landesstraße LS. 165 Bozen/Meran deklassifiziert worden.

Der gesamte Text des Dekretes wurde im Anhang veröfferntlicht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen - tel. 0471/412620.

06A10175

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-265) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 1 1 1 4 *

€ 1,00